SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1375)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1981

Conferimento di posti disponibili negli organici del Ministero degli affari esteri ai candidati risultati idonei nei concorsi banditi a partire dal 1° giugno 1977, per le carriere esecutiva ed ausiliaria

ONOREVOLI SENATORI. — All'intensificarsi in tutti i campi delle relazioni tra l'Italia e gli altri Stati e alla riaffermata presenza internazionale del nostro Paese non ha fatto riscontro, in questi ultimi anni, un parallelo incremento del personale del Ministero degli affari esteri tale da soddisfare le obiettive esigenze degli uffici dell'Amministrazione centrale e di quelli all'estero, fronteggiati da una crescente mole di lavoro.

Per quanto concerne, più da vicino, la disponibilità di impiegati delle qualifiche iniziali (corrispondenti alle ex carriere ausiliaria ed esecutiva) i posti previsti dagli organici — insufficienti già di per sè — non risultano oltretutto integralmente coperti: ed ognuno sa quale non trascurabile apporto al buon andamento ed all'efficienza dell'Amministrazione possono offrire dette categorie di dipendenti.

La ragione del fenomeno è da rinvenirsi nel fatto che da cinque-sei anni a questa parte non tutti i posti vacanti hanno potuto essere messi a concorso. A determinare tale stasi nel reclutamento hanno influito anche talune posizioni sindacali connesse con le attese destate dalla riforma del pubblico impiego, attuatasi poi con la legge 11 luglio 1980, n. 312. Banditi finalmente un concorso per autisti nel giugno 1977, uno per commessi nel febbraio 1978 e uno per coadiutori nell'aprile del 1979, l'affluenza di candidati è stata particolarmente elevata e certamente

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

al di sopra di quanto era avvenuto nel passato.

Il fatto che i concorsi siano stati, come si è visto, banditi in ritardo, il tempo intercorso prima dell'effettivo espletamento delle prove e la lunghezza delle medesime dovuta all'altissimo numero di candidati sono tutte circostanze che, naturalmente, hanno finito col produrre ulteriori conseguenze negative per le esigenze di personale dell'Amministrazione in quanto, nel frattempo, si sono verificate numerose altre vacanze negli organici che ora non appare agevole colmare con il ricorso a nuove, defatiganti e costose procedure concorsuali.

Va poi posto mente alla circostanza che l'Amministrazione non potrà espletare nuovi concorsi molto presto perchè dovrà attendere, per bandirli, i nuovi regolamenti previsti dalla legge n. 312 del 1980, e quando potrà finalmente bandirli è prevedibile che essi attireranno migliaia di candidati e quindi richiederanno tempi lunghi di espletamento (un concorso per la carriera esecutiva, già bandito prima dell'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 e quindi non soggetto alle nuove disposizioni, deve ancora essere espletato e comunque non consentirà certamente di colmare le attuali vacanze negli organici).

In questa difficile situazione occorre tener presente, d'altro canto, che i tre concorsi espletati dal giugno 1977 ad oggi e dei quali si è fatto dianzi cenno hanno dato confortanti risultati sul piano della qualità dei candidati che si sono presentati. Nonostante l'alta selettività delle prove sia generali che di specializzazione e di lingue (s'intende in relazione alle mansioni tipiche delle carriere interessate) si è avuto un elevato numero di idonei ben superiore al numero dei posti messi a concorso. In effetti, nel concorso per 9 posti di autista (i posti conferiti, dopo l'assunzione degli idonei nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, sono stati 11) gli idonei residui sono risultati in umero di 24. Nel concorso per 110 posti di commesso (posti conferiti 132) gli idonei sono risultati 552. In quello, infine, per 90 posti di coadiutore (posti conferiti 118) i restanti idonei assommano a 82.

Dato l'alto valore dei candidati risultati idonei dopo una così difficile selezione — i quali tra l'altro hanno mostrato di possedere qualificazioni professionali indispensabili per il servizio nell'Amministrazione degli affari esteri che, per le sue peculiari caratteristiche, richiede adeguate conoscenze linguistiche a tutti i livelli ed un particolare tipo di vocazione professionale — sembra nel preminente interesse della stessa Amministrazione, e quindi in quello pubblico in generale, poterli impiegare tutti, a concorrenza, s'intende, dei posti che si saranno resi disponibili al momento dell'emanazione della legge di cui all'accluso schema per soddisfare almeno, nell'attesa dei nuovi concorsi, le più urgenti esigenze di personale nel frattempo venutesi determinando. Qualora, in effetti, si potessero utilizzare le graduatorie degli idonei nei tre surriferiti concorsi al di là dei limiti (il doppio decimo dei posti messi a concorso) consentiti dalle vigenti disposizioni, potrebbero essere assunti, tenendo presenti le vacanze esistenti nelle attuali dotazioni organiche delle ex carriere considerate alla data del 1° gennaio 1981, n. 20 soggetti per l'ex qualifica di autista, n. 26 per la ex qualifica di commesso e n. 44 per l'ex qualifica di coadiutore. È da tener presente, comunque, che a partire dalla data sopra descritta e fino a quella di definitiva approvazione del disegno di legge in oggetto nuove vacanze negli organici sono destinate naturalmente a prodursi e quindi ad essere man mano colmate con il ricorso alle suddette graduatorie. Il provvedimento legislativo in questione, limitato nel tempo e nella sua effettiva portata, ha comunque riscosso favorevole accoglienza da parte delle organizzazioni sindacali (incluse quelle confederali) di questo Ministero, sentite nella fase della sua predisposizione.

A tal fine e per i motivi suesposti è stato pertanto predisposto l'allegato disegno di legge, ispirato alla assoluta necessità per il Ministero degli affari esteri di disporre in tempi relativamente brevi di personale particolarmente idoneo al peculiare tipo di servizio connesso alle sue delicate attribuzioni, del quale si raccomanda pertanto la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le graduatorie degli idonei nei concorsi banditi dal Ministero degli affari esteri a partire dal 1° giugno 1977 per le carriere esecutiva ed ausiliaria possono essere utilizzate per coprire, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i posti che risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti dotazioni organiche.